



**GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE**  
**Delibera del 28 maggio 2018**

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane,

**preso atto**

del contenuto della delibera del 25 maggio 2018 con la quale la Camera Penale di Taranto ha reso pubblica una ordinanza con la quale la Corte di Assise di Taranto ha respinto una istanza di legittimo impedimento avanzata da uno dei difensori degli imputati nel noto processo relativo ai presunti reati ambientali riferibili allo stabilimento industriale dell'acciaieria ILVA di quella città;

**rilevato**

che l'assemblea della Camera Penale di Taranto ha correttamente stigmatizzato come *<<la Corte di Assise di Taranto nel decidere su una istanza di legittimo impedimento del Collega per ragioni di salute, ovviamente certificate e che riguardano un serio problema legato alle sue corde vocali, ha emesso una Ordinanza che si ritiene lesiva della dignità della funzione difensiva>>*;

**preso atto**

che - al di là del contenuto tecnico dell'atto che resta sindacabile nelle opportune sedi processuali - quella Corte, al fine di motivare la "prevedibilità" dell'impedimento, consistente nella formazione di un polipo alle corde vocali del Collega Pasquale Annicchiarico, con conseguente prescrizione dell'obbligo terapeutico dell'assoluto silenzio per almeno un mese, ha ritenuto di poter esprimere giudizi sulla vita privata del difensore, fino a censurare *"la grave negligenza del difensore paziente"*, che per una sua trascuratezza avrebbe colpevolmente concorso a determinare la recidiva della patologia, non avendo svolto con diligenza i necessari esercizi di logoterapia dopo un primo intervento chirurgico del 2013;

che, inoltre, l'Avv. Annicchiarico, consapevole di tale propria negligenza, avrebbe dovuto prevedere, anche a distanza di cinque anni dal primo manifestarsi della patologia, il rischio di recidiva della poliposi alle corde vocali, predisponendo diligentemente per tempo l'organizzazione di una adeguata sostituzione processuale;

che, peraltro, la stessa Corte riteneva di poter minimizzare l'impedimento del difensore, impossibilitato a parlare, in considerazione del fatto che per quella udienza non era prevista la discussione del processo, ma "solo" il controesame del principale teste di polizia giudiziaria, coordinatore delle complesse indagini dalle quali è scaturito il processo ILVA, cosicché il difensore avrebbe potuto esercitare la propria attività difensiva nel corso dell'esame e del controesame *"avvalendosi dell'ausilio di un collega"*;

che, infine, nel contesto così ricostruito dalla Corte, l'istanza di legittimo impedimento del difensore appariva *<<del tutto recessiva>>* rispetto alle esigenze di trattazione della complessa istruttoria dibattimentale, anche in considerazione *<<della innegabile rilevanza sociale del processo>>*;



#### **osserva**

che l'ordinanza della Corte di Assise di Taranto, a prescindere da ogni valutazione giuridica in ordine alla sua fondatezza, sulla quale ovviamente la Giunta non ha titolo a pronunciarsi, appare costruita, da un lato su inammissibili valutazioni della vita privata del difensore, mediante giudizi di "negligenza terapeutica" davvero sorprendenti, sia per la arbitrarietà scientifica di quel giudizio, sia per la evidente, assoluta inaccessibilità degli stessi alla cognizione ed alla competenza giurisdizionale; e dall'altro su una ancor più inammissibile, svalutazione, marginalizzazione e mortificazione della funzione del difensore nel processo;

affermare infatti, come fa *apertis verbis* la Corte di Assise di Taranto, che la voce serva al difensore solo ove questi debba procedere alla discussione, e non invece nella fase della formazione della prova, che come è a tutti noto si concretizza sia nelle interlocuzioni difensive – non di rado vivaci e concitate - in relazione alla ammissibilità delle domande poste al teste dal Pubblico Ministero e dalle altre parti processuali, sia nello svolgimento del controesame e comunque di qualunque evenienza processuale che imponga al difensore di svolgere argomentazioni, richieste, o istanze di sorta, equivale ad esprimere una idea gravemente offensiva della funzione difensiva, oltre che del tutto contrastante con il dettato normativo e con i valori del contraddittorio propri del giusto processo;

che appare, inoltre, inaccettabile l'affermazione della Corte secondo la quale il diritto del difensore a partecipare all'udienza senza limitazioni e condizionamenti di sorta, nella pienezza delle proprie condizioni di salute, debba considerarsi <<del tutto recessiva>>, non solo rispetto alle esigenze di speditezza del processo, ma addirittura rispetto alla sua <<innegabile rilevanza sociale>>, categoria quest'ultima priva del necessario rilievo processuale, appartenendo la stessa a considerazioni di natura sociologica o politica in nessun modo opponibili alla intangibilità del diritto costituzionale del libero esercizio del magistero difensivo;

#### **delibera**

di esprimere il proprio incondizionato sostegno alla presa di posizione della Camera Penale di Taranto, giustamente motivata dalla necessità di difendere, con quella del Collega Pasquale Annicchiarico, la dignità, libertà ed incoercibilità della funzione difensiva, patrimonio comune di tutti gli avvocati penalisti italiani, e delibera di trasmettere il presente atto, in uno con l'istanza dell'Avv. Annicchiarico, la ordinanza della Corte di Assise di Taranto e la delibera della Camera Penale di Taranto, al Ministro della Giustizia, al Procuratore Generale di Taranto ed al Consiglio Superiore della Magistratura per quanto di loro competenza.

Roma, 28 maggio 2018

Il Segretario  
Avv. Francesco Petrelli

Il Presidente  
Avv. Beniamino Migliucci